



Comune di Nogara

Provincia di Verona
 Via Falcone Borsellino, 16
 37054 Nogara
 Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 19-12-2023

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
 ANNO 2024 - CONFERMA**

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Pasini Flavio	Presente	Forigo Francesca	Presente
Poltronieri Marco	Presente	Falavigna Silvia	Presente
Andreoli Alessandro	Presente	Marconcini Mirco Filippo	Assente
Bellani Lisanna	Presente	Montemezzi Emanuele	Assente
		Lucillo	
Gobbetti Omar	Presente	Perini Giada	Presente
Mantovani Beatrice	Presente	Di Biase Vittoria	Presente
Frignani Benedetta	Presente		

presenti n. 11 assenti n. 2

Partecipa all'adunanza la dott.ssa Vitetta Carmela nella sua qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pasini Flavio, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2024 - CONFERMA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 c. 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che annovera tra gli allegati obbligatori al bilancio di previsione anche le "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni...";

VISTO il Decreto dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 188 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" che precisando compiti, tempi e responsabilità del processo di formazione del bilancio di previsione, ha puntualizzato e rafforzato le scadenze per la sua approvazione, dettando regole valide già dal bilancio 2024-2026;

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTE altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell'art. 1 commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che:

- La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge;

- Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati, così, come nella seguente tabella:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale,	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%

fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)					
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

RICHIAMATO l'art. 1 comma 756 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

ESAMINATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del Federalismo Fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

TENUTO CONTO che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate nel predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di

approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;

CONSIDERATO quindi che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023, non è più obbligatoria per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

RITENUTO opportuno determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2024, confermando quelle determinate per l'anno 2023:

fattispecie	norma di riferimento	Aliquota IMU 2024
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	5,60 per mille detrazione di euro 200
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	10,6 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	Esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	1,00 per mille
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	10,60 per mille
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	10,60 per mille
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	9,50 per mille

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della “nuova” IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), approvato con delibera consiliare n. 29 del 15.07.2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto in detto Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

PRESO ATTO che per l'anno d'imposta 2024 quindi i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. N. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, che approva le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, tutti favorevoli;

VISTO l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza, stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Perini, Di Biase), espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente

deliberazione;

2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2024, confermando quelle determinate per l'anno 2023:

fattispecie	norma di riferimento	Aliquota IMU 2024
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	5,60 per mille detrazione di euro 200
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	10,6 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	Esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	1,00 per mille
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	10,60 per mille
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	10,60 per mille
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	9,50 per mille

3. di dare atto che:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) a parenti in linea retta entro il primo grado (comodatario), che le utilizzino come abitazione principale, in presenza delle condizioni stabilite nell'art. 1, comma 10 della Legge n. 208 del 2015;

- è equiparata ad abitazione principale ai fini dell'esenzione dall'imposta l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata;

4. di estendere all'anno 2024 ogni altra ipotesi di esenzione, detrazione o riduzione dell'imposta applicata nell'anno 2023;

5. di approvare la Tabella contenente i “valori delle aree fabbricabili” (ALLEGATO A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di confermare, per l’anno 2024, le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un’unica soluzione entro la data del 16 giugno;
7. di dare atto che l’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a Euro 12,00 (dodici/00). Quindi l’importo annuo minimo dovuto è pari **ad Euro 12,00 (dodici/00)**. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
8. di prendere atto che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, come previsto dall’art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno e della Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, e ai fini del conferimento dell’efficacia della medesima;
10. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento IMU;

Con separata votazione, con voti unanimi e favorevoli, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Trascrizione dell’audio della seduta

PASINI FLAVIO MASSIMO - Sindaco

Passiamo al punto 2, che è “Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) 2024 – Conferma”.

Spiega il punto l’Assessore Francesca Forigo.

FORIGO FRANCESCA - Assessora

Buonasera, Assessora Forigo. Con questa delibera di Consiglio, siamo a confermare le aliquote IMU per l’anno 2024 esattamente come quelle del 2023. Viene riconfermata la possibilità di pagare l’imposta IMU in due rate, scadenza 16 giugno e 16 dicembre, oppure la possibilità di pagare l’unica rata al 16 giugno dell’anno prossimo, nonché l’esenzione del versamento dell’imposta IMU per gli importi inferiori a 12 euro.

Poi non ci sono altre precisazioni da fare in merito.

PASINI FLAVIO MASSIMO - Sindaco

Domande per alzata di mano?

Prego, Vittoria.

DI BIASE VITTORIA - Consigliera

Volevo chiedere, a proposito di questa proposta di deliberazione, per esempio, le case di lusso avrebbero potuto avere un'aliquota massima che poteva essere stabilita dal Comune, da 0,5, come è quella attuale, a 0,6%, invece il Comune l'ha confermata.

E poi, un'altra cosa, come mai, nel passaggio da questa tabella, che viene calcolato tutto in percentuale, quindi in centesimi, si passa all'altra tabella, quella successiva, e le aliquote sono calcolate in millesimi? Il che complica le cose. 10,6 per mille, lo so che è uguale a 1,6 per cento, però, va bene la burocrazia, ma non capisco perché non abbiamo mantenuto lo stesso criterio, qual è la ratio che mi fa passare dalla percentuale ai millesimi. Cioè, un cittadino che vuole leggere e capire e fa un pochino più fatica.

Penso che, per il nostro obiettivo finale, come del resto fa parte anche del vostro programma, quello della partecipazione dei cittadini, della trasparenza, bisognerebbe cercare di rendere tutto molto più semplice, semplificare. C'è la stessa tabella prima in percentuale e poi in millesimi. Anch'io ho guardato, dopo ho calcolato, ci sono arrivata.

Comunque, per le case di lusso, da 0,5 si poteva anche applicare lo 0,6 e ricavare maggiore entrata. Questa è la mia osservazione.

POLTRONIERI MARCO – Vice Sindaco

Posso fare una specificazione però? Perché ha detto una cosa non corretta, la Consigliera Di Biase. L'aliquota stabilita dalla legge è 0,5, aliquota massima 0,6, aliquota applicata 0,56, quindi non è 0,5 è una via di mezzo tra il minimo e il massimo.

(Segue interruzione della Consigliera Di Biase fuori microfono).

POLTRONIERI MARCO – Vice Sindaco

No, no, gliela dico già la risposta. Lei chiedeva perché non abbiamo messo il massimo: perché abbiamo confermato l'aliquota dell'anno precedente come scelta politica, non abbiamo voluto aumentare nessuna aliquota, è una scelta politica.

DI BIASE VITTORIA – Consigliera

(Fuori microfono) Neanche alle case di lusso?

POLTRONIERI MARCO – Vice Sindaco

Neanche alle case di lusso, evidentemente, è una scelta.

DI BIASE VITTORIA – Consigliera

(Fuori microfono) Comunque è una scelta.

POLTRONIERI MARCO – Vice Sindaco

È una scelta, sì, cioè, abbiamo mantenuto tutte le aliquote come l'anno precedente.

DI BIASE VITTORIA – Consigliera

(Fuori microfono) Bene, io chiedevo se per le case di lusso si poteva fare uno sforzo in più.

POLTRONIERI MARCO – Vice Sindaco

Per quest'anno, no.

DI BIASE VITTORIA – Consigliera

Se ritenete che non è corretto e di lasciare tutto uguale anche per le case di lusso, va benissimo, perché voi siete la maggioranza.

PASINI FLAVIO MASSIMO - Sindaco

(N.d.T.: Il Sindaco si esprime in dialetto veneto) Ma, insomma, se aumenti le tasse, perché aumenti le tasse. Se non aumenti le tasse, perché non aumenti le tasse, ma c'è una misura?

Cioè, adesso, io capisco, noi siamo la maggioranza, però le lasciamo invariate, “No, devi aumentarle”. Le aumentiamo: “Eh, perché le aumentate?”. Eh, non c'è mai una misura.

Quindi le abbiamo lasciate invariate, punto.

DI BIASE VITTORIA – Consigliera

Potrò, io, come opposizione, fare un'osservazione o no, altrimenti che faccio?

PASINI FLAVIO MASSIMO - Sindaco

Ma vedi che sto sorridendo.

DI BIASE VITTORIA – Consigliera

Eh, devo fare qualcosa. Okay, sorridi, fai il piasolin, però, santo cielo, Sindaco! Faccio anch'io la piasolin, faccio l'opposizione e non uso il termine. Devo fare opposizione, perché altrimenti sarei troppo silente, non va bene.

PASINI FLAVIO MASSIMO - Sindaco

No, ma è una constatazione. No, va bene, va bene.

DI BIASE VITTORIA – Consigliera

Sai che non sono proprio silente. Sa che non sono silente, decisamente no, sono rumorosa.

PASINI FLAVIO MASSIMO - Sindaco

“Sai” o “sa”? Bene, posizione rumorosa.

Prego, Giada.

PERINI GIADA - Consigliera

Consigliera Perini. Anche io mi sono fatta la conversione, comunque, perché ho visto che la legge mette in percentuale, cioè, in per cento, ho fatto la conversione in per mille.

Allora, volevo fare una domanda sui fabbricati del gruppo catastale D. È corretto dire che rientrano anche i teatri e le aree con attrezzature sportive nella categoria D?

Faccio un'altra domanda collegata a questa, così poi magari mi rispondete insieme, perché, con riferimento alla categoria D, ho visto che la base sarebbe stata di 0,76, parlo per cento, il Comune avrebbe potuto, per legge, aumentarla di 1,06, siamo andati al massimo, al 10,6 per mille, quindi l'1,06%. Volevo capire se quindi questo aumento, che comunque è consentito al Comune per legge, riguarda anche i teatri.

(Seguono scambi di battute fuori microfono tra la Consigliera Di Biase e il Vice Sindaco Poltronieri).

FORIGO FRANCESCA - Assessore

Le aliquote sono confermate dal 2022.

(Seguono scambi di battute fuori microfono tra la Consigliera Di Biase e il Vice Sindaco Poltronieri).

PASINI FLAVIO MASSIMO - Sindaco

Va bene, va bene, dai, abbiamo capito.

(Seguono scambi di battute fuori microfono tra la Consigliera Di Biase e il Vice Sindaco Poltronieri).

PASINI FLAVIO MASSIMO - Sindaco

Prende la parola l'Assessore Francesca Forigo.

FORIGO FRANCESCA - Assessore

Assessore Forigo. Allora, le aliquote sono confermate quest'anno, come lo scorso anno, quindi non ci sono stati aumenti, diminuzioni.

Per ricordare, invece, faccio una precisazione, l'unica variazione che è stata fatta lo scorso anno è che le case in costruzione sono esenti dall'imposta IMU, che è una novità dell'anno scorso, riconfermata quest'anno.

Per quanto riguarda i fabbricati del gruppo catastale D, io non so questa particolarità tecnica, per cui probabilmente, se ci fosse stato l'Ingegnere Scipioni, mi avrebbe potuto aiutare, perché io, questi dati tecnici dell'urbanistica, non li conosco. Quindi, non so, se magari il Vice Sindaco sa qualcosa o qualcuno.

Mi spiace.

POLTRONIERI MARCO – Vice Sindaco

Non lo so.

PERINI GIADA - Consigliera

Chiedo scusa per il termine impreciso, non era per attaccarvi, mamma cara! Magari è anche legato alla mia inesperienza, scusate, è il mio secondo anno da Consigliera Comunale, portate pazienza.

Ho fatto una ricerca io nella categoria D, però volevo chiedere conferma perché magari, appunto, voi ne sapete di più, rientrano gli opifici.

PASINI FLAVIO MASSIMO – Sindaco

Adesso risponde la Segretaria. Prego, prego, finisci pure

PERINI GIADA - Consigliera

Consigliera Perini. Da mia ricerca, salvo che la Segretaria non mi corregga, dovrebbero rientrare strutture come opifici, teatri, aree con attrezzature sportive. Quindi, i teatri, io li vedo ricompresi.

SEGRETARIO COMUNALE

Sono ricompresi, infatti sono compresi nella categoria catastale D3, volevo dirle. Della categoria catastale D3, fanno parte, le leggo, i teatri, i cinematografi, le sale per concerti spettacoli e simili. Quindi categoria D.

PASINI FLAVIO MASSIMO – Sindaco

Va bene, allora, dopo questa precisazione, altre domande?

Passiamo alla votazione per alzata di mano.

Favorevoli? 9

Contrari? 2

Astenuti? Nessuno.

Votiamo la immediata eseguibilità per alzata di mano.

Favorevoli? Unanimità.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 -
CONFERMA

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO
SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI INFORMATICI

06-12-2023

F.to Filippo Centomo

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO
SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI INFORMATICI

06-12-2023

F.to Filippo Centomo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Pasini Flavio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Vitetta Carmela

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)

R.P. n° 47

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato oggi 10-01-2024 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì , 10-01-2024

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Carrara Eleonora

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il 19-12-2023.

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Carrara Eleonora

Addì 20-12-2023



Comune di Nogara

PROVINCIA DI VERONA

Via Falcone - Borsellino, 1

☒ 37054

P. IVA 00660550237

☎ 0442/88377 – Fax 0442/88333

Protocollo n. _____

Nogara, li 07.03.2011

TABELLA DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Anno 2011

DESTINAZIONE URBANISTICA DA PRG	VALORI (€/mq.)
Zona A	77
Zona B – Piani Attuativi in atto*	Minimo 55 Massimo 88
Zona C2 – non urbanizzata	55
Zona C2 - urbanizzata	88
Zona D1	44
Zona D2 – non urbanizzata	33
Zona D2 - urbanizzata	55
Zona E4	50
Zona F** (vincoli vari- cimiteriale-ferroviario -verde privato)	11
Zona F (servizi tecnici)	22

Note:

* Nelle zone B e Piano Attuativo in atto, il valore verrà ricavato attraverso l'interpolazione lineare dei valori da € 55/mq. a € 88/mq. sulla base dell'indice fondiario (che va da 1 a 2).
Esempio zona con indice 1,17, calcolo: $(88-55) \times 0,17 + 55 = € 60,60$.

** Nelle zone F (escluso servizi tecnici) il valore di riferimento per l'ICI può essere ricavato sulla base del Reddito Dominicale del terreno agricolo. Il valore di € 11 mq. è da applicare nel caso di terreni o aree urbane a cui non sia già attribuito un reddito dominicale o una rendita catastale.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio
Geom. Cristina CAPELLARO